

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, DELLE CONSEGUENZE SULLA REGOLAMENTAZIONE, SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI

Modifiche al Regolamento Emittenti finalizzate all'adeguamento alla direttiva (UE) 2021/2261 per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e al regolamento (UE) 2021/2259 che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti

22 dicembre 2022

I. MOTIVAZIONE E OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO

Il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (Regolamento PRIIPs), applicabile dal 1° gennaio 2018, ha introdotto un documento a consegna obbligatoria, il *Key Information Document* o KID, contenente le informazioni chiave che devono essere fornite agli investitori al dettaglio in occasione dell'acquisto di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs), al fine di agevolarne la comprensione e la comparabilità.

Più nello specifico, in base al Regolamento PRIIPs, gli ideatori di PRIIPs devono redigere e pubblicare il KID prima di mettere a disposizione degli investitori al dettaglio un PRIIP. L'obbligo di fornire tale documento agli investitori al dettaglio è posto dalla disciplina europea in capo a coloro che offrono consulenza su un PRIIP o vendono tale prodotto; l'obbligo in questione va adempiuto in tempo utile prima che tali investitori siano vincolati da qualsiasi contratto o offerta relativa al PRIIP.

Il Regolamento PRIIPs è stato integrato dal regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che ha stabilito norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei KID e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti¹.

Il KID, redatto in forma standardizzata, chiara e concisa, di lunghezza non superiore alle 3 pagine, si applica a un'ampia gamma di prodotti, al cui interno sono ricompresi anche gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), siano essi organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ovvero fondi di investimento alternativi (FIA).

¹ Si evidenzia che, da ultimo, il regolamento delegato (UE) 2017/653 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/2268 della Commissione, del 6 settembre 2021, per quanto riguarda il metodo di computo e la presentazione sia degli scenari di *performance* che degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla *performance* passata e la presentazione dei costi per i PRIIPs che offrono una serie di opzioni di investimento, nonché per quanto riguarda l'allineamento del regime transitorio per gli ideatori di PRIIPs che offrono le quote di fondi di cui all'art. 32 del Regolamento PRIIPs come sottostanti di opzioni di investimento con il regime transitorio prorogato stabilito in tale articolo.

Con riferimento agli OICVM, il Regolamento PRIIPs (*cf.* art. 32, par. 1) prevedeva l'esenzione dagli obblighi in esso previsti per i gestori nonché per le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM, fino al 31 dicembre 2019. Tale data è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2022 dal regolamento (UE) 2021/2259 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021.

Sulla base di tale regime transitorio, fino al 31 dicembre 2022, per l'offerta di OICVM è richiesta la redazione, oltre che del prospetto, del documento contenente le informazioni chiave sulle caratteristiche essenziali degli OICVM offerti agli investitori (*Key Investor Information Document* o KIID), previsto dall'art. 78 della direttiva 2009/65/CE (Direttiva UCITS) e disciplinato dal regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione, del 1° luglio 2010.

La redazione di tale documento è prevista per le offerte di OICVM siano esse rivolte agli investitori al dettaglio ovvero agli investitori qualificati di cui all'art. 34, comma 1, lett. *b*), del Regolamento Emittenti.

Dal 1° gennaio 2023, i gestori di OICVM, per le offerte destinate agli investitori *retail*, in linea con lo *scope* del Regolamento PRIIPs, saranno tenuti alla redazione del KID.

Considerato che il KIID e il KID hanno ambedue ad oggetto una informativa sintetica sulle caratteristiche chiave del prodotto, contestualmente al sopra citato regolamento (UE) 2021/2259, è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio la direttiva (UE) 2021/2261 che ha modificato la Direttiva UCITS al fine di evitare la duplicazione di oneri informativi a carico dei gestori e la sovrapposizione di informazioni per l'investitore finale, garantendo che dal 1° gennaio 2023 gli investitori al dettaglio in PRIIPs ricevano solo il KID e non anche il KIID.

In particolare, il nuovo art. 82 *bis* della Direttiva UCITS prevede che il KID, redatto conformemente alla disciplina europea di riferimento, debba essere considerato conforme ai requisiti applicabili al KIID ai sensi della Direttiva UCITS e pertanto gli Stati membri sono chiamati a garantire che le autorità competenti non richiedano ai gestori di redigere anche il KIID. Conseguentemente, essendo richiesta dalla regolamentazione PRIIPs la redazione del KID per le offerte rivolte agli investitori *retail*, in tale circostanza gli ideatori di OICVM non saranno più tenuti alla redazione del KIID.

Con riferimento, invece, alle offerte rivolte agli investitori non al dettaglio, i gestori dovrebbero continuare a redigere il KIID, ai sensi della Direttiva UCITS, non applicandosi a tale fattispecie la disciplina PRIIPs. Tuttavia, come previsto nel considerando 7 della direttiva (UE) 2021/2261, in caso di offerta rivolta agli investitori non *retail*, i gestori potranno decidere di redigere il KID previsto dal Regolamento PRIIPs; in tal caso, ai sensi del nuovo art. 82 *bis* della Direttiva UCITS, ai gestori non può essere imposto di redigere anche il KIID.

Anche con riguardo ai FIA aperti, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 32, par. 2, del Regolamento PRIIPs, termina il periodo di esenzione dal regime PRIIPs e pertanto, per tali offerte, dal 1° gennaio 2023, vigerà l'obbligo di redazione del KID².

L'emanazione della sopra richiamata direttiva (UE) 2021/2261 e la scadenza, ormai imminente, del regime transitorio previsto dal Regolamento PRIIPs con riferimento ai fondi di investimento, richiedono, nelle aree rimesse alla regolamentazione della Consob, taluni interventi di modifica delle disposizioni contenute nel Regolamento Emittenti - sottoposti alla consultazione del mercato con il

² Relativamente alla commercializzazione di quote o azioni di FIA chiusi nei confronti degli investitori al dettaglio, la redazione del KID è divenuta obbligatoria dal 1° gennaio 2018 (data di applicazione del Regolamento PRIIPs).

documento pubblicato il 17 ottobre 2022 - nell'ottica di adeguare la normativa di rango secondario al rinnovato quadro di riferimento europeo, pur non essendosi, al momento, realizzato l'adeguamento della normativa primaria contenuta nel TUF.

1.1 Illustrazione del contenuto del Provvedimento

Gli interventi modificativi hanno riguardato principalmente la Parte II, Titolo I, del Regolamento e l'Allegato 1B al medesimo Regolamento, incidendo sui seguenti aspetti della disciplina concernente la commercializzazione di quote o azioni di OICR:

- a) la commercializzazione di OICVM sia italiani che UE;
- b) la commercializzazione di FIA;
- c) il prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICVM italiani e di FIA aperti italiani e UE.

La commercializzazione di OICVM sia italiani che UE

Le modifiche apportate alle disposizioni concernenti la commercializzazione di OICVM sia italiani che UE hanno riguardato principalmente gli aspetti di seguito illustrati.

1. Viene riconosciuta al gestore la possibilità di scegliere, in presenza di un'offerta di OICVM italiani rivolta agli investitori qualificati [previsti dall'art. 34-ter, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti], se redigere il KIID UCITS o il KID PRIIPs, in attuazione di quanto previsto dal considerando 7 della direttiva (UE) 2021/2261 e dal nuovo art. 82 bis della Direttiva UCITS³.
2. Accanto alla disciplina attualmente prevista per il KIID UCITS (che continuerà ad applicarsi nell'ipotesi in cui, in presenza di un'offerta rivolta agli investitori qualificati, si scelga di redigere il KIID), sono effettuati gli opportuni rinvii alla normativa europea relativa al contenuto, alla pubblicazione, alla consegna, al riesame e alla revisione del KID PRIIPs⁴.

Inoltre, per ragioni di coordinamento e di coerenza, alcune disposizioni attualmente previste con riferimento al KIID sono estese anche al KID⁵.

3. Viene previsto che l'obbligo di comunicazione alla Consob della documentazione relativa all'offerta di OICVM italiani, prima dell'avvio della stessa, si intende assolto con il deposito del prospetto, del KIID (nel caso di offerta rivolta agli investitori qualificati) o del KID (nel caso di offerta rivolta agli investitori al dettaglio o nel caso in cui, in presenza di un'offerta rivolta agli investitori qualificati, si sia scelto di redigere tale documento in luogo del KIID)⁶. Il deposito dei predetti documenti, compreso il KID, in linea di continuità con quanto già previsto, avviene secondo le modalità specificate dalla Consob con istruzioni operative⁷.

³ Cfr. nuovo art. 15.1, comma 3.

⁴ Cfr. artt. 15-bis, 16, 17-bis e 20.

⁵ Cfr. artt. 15-bis, comma 3, 16, comma 4, 19, comma 2, e 19-ter, comma 4.

⁶ Cfr. art. 16, comma 1.

⁷ Rinviamo per maggiori dettagli alle istruzioni operative pubblicate lo scorso mese di ottobre, si rappresenta che le stesse risultano differenziate in base alla tipologia dell'offerta; infatti, nel caso di offerta di OICVM italiani e UE riservata a investitori qualificati, è sufficiente la trasmissione dei documenti all'indirizzo di posta elettronica UCITS-

4. La disciplina sull'offerta in Italia di OICVM UE viene modificata al fine di coordinare la stessa con l'obbligo di redazione del KID (in presenza di offerte rivolte agli investitori al dettaglio) o con la possibilità di redigere il KID in luogo del KIID (per le offerte rivolte agli investitori qualificati).

In particolare, le modifiche apportate riguardano: a) la procedura di notifica prevista per l'offerta in Italia di OICVM UE, nella quale si prevede che alla lettera di notifica inviata alla Consob dall'autorità *home*, sia allegata la versione più recente del KID o del KIID tradotto in lingua italiana e che la traduzione debba riflettere fedelmente e scrupolosamente il contenuto dei documenti originali⁸; b) la previsione del deposito presso la Consob anche del KID al termine della procedura di notifica prevista per l'offerta in Italia di OICVM UE, secondo le modalità specificate dalla Consob con istruzioni operative⁹ le quali prevedono il deposito tramite DEPROF come specificato nel precedente punto 3; c) la previsione secondo cui il KID deve essere pubblicato in lingua italiana¹⁰; d) l'aggiornamento della documentazione d'offerta, in relazione al quale si prevede che la versione aggiornata del KID debba essere tempestivamente pubblicata in Italia¹¹.

5. La disciplina relativa al modulo di sottoscrizione di OICVM sia italiani che UE viene modificata in modo da tener conto dell'obbligo di redazione del KID o della possibilità di redigere il KID in alternativa al KIID. In particolare, si prevede che il modulo di sottoscrizione indichi l'obbligo di consegnare il KID o il KIID¹².
6. Si prevede che il prospetto, oltre a essere coerente con il KIID, debba essere coerente anche con il KID, in linea con quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento PRIIPs¹³.

La commercializzazione di FIA

Relativamente ai FIA, le modifiche apportate al Regolamento Emittenti derivano dalla necessità di adeguare le disposizioni concernenti i FIA aperti all'obbligo di redigere il KID che, dal 1° gennaio 2023, sostituirà l'obbligo di redazione del KIID nel caso di offerte di FIA aperti rivolte agli investitori al dettaglio.

Le modifiche hanno riguardato principalmente gli aspetti di seguito illustrati.

1. Viene previsto che alla comunicazione alla Consob della documentazione relativa all'offerta al pubblico di FIA aperti, da trasmettere prima dell'avvio dell'offerta, sia allegato (oltre al prospetto) il KID e non più il KIID¹⁴.

Analogamente, anche in relazione alle offerte di FIA chiusi, si è ritenuto opportuno precisare che il KID deve essere trasmesso alla Consob tramite modalità individuate dalla stessa con

UPDATE@CONSOB.IT. Nel caso, invece, di offerta destinata al pubblico *retail*, è richiesta la trasmissione del KID e del prospetto mediante il sistema DEPROF.

⁸ Cfr. art. 19-*bis*, commi 3 e 4.

⁹ Cfr. art. 20, comma 1-*bis*.

¹⁰ Cfr. art. 20, comma 4.

¹¹ Cfr. art. 21, comma 1.

¹² Cfr. artt. 16, comma 5, e 20, comma 5.

¹³ Cfr. art. 17.

¹⁴ Cfr. art. 27, comma 1.

istruzioni operative¹⁵, le quali, come in precedenza già detto con riferimento agli OICVM, prevedono il deposito tramite DEPROF, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 34-bis.2 del Regolamento Emittenti.

2. L'obbligo di redazione del KIID viene sostituito con l'obbligo di redazione del KID nell'ambito delle procedure per la commercializzazione in Italia, da parte di gestori italiani, nei confronti di investitori al dettaglio, di: *i)* FIA italiani aperti; *ii)* FIA UE, già commercializzati nello Stato di origine dei FIA medesimi nei confronti di investitori al dettaglio¹⁶.
3. In caso di cessazione della commercializzazione in Italia, nei confronti di investitori al dettaglio, di quote o azioni di FIA da parte di GEFIA UE, viene previsto che questi ultimi trasmettano alla Consob le eventuali modifiche al KID e non più al KIID¹⁷.

Modifiche all'Allegato 1B

Le modifiche all'Allegato 1 al Regolamento Emittenti ("Offerta al pubblico di sottoscrizione e/o di vendita di prodotti finanziari e ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di titoli") riguardano l'Allegato 1B ("Modalità di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICR e relativi schemi"), Schema 1¹⁸, e vengono apportate principalmente al fine di garantire che l'informativa contenuta nella Parte II del prospetto sia coerente con il contenuto del KIID, in linea con quanto previsto dall'art. 79, par. 1, della Direttiva UCITS, e con il contenuto del KID, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, par. 1, del Regolamento PRIIPs.

In tale ottica, relativamente ai costi e alle spese sostenuti dal fondo/comparto, l'informativa da rendere nel prospetto viene distinta a seconda che venga redatto il KID o il KIID, in modo da assicurare la conformità e la coerenza delle informazioni contenute al riguardo nel prospetto con le informazioni chiave contenute, a seconda delle fattispecie concrete, nel KID o nel KIID.

Ulteriori modifiche apportate all'Allegato 1B, Schemi 1 e 2¹⁹, non sottoposte a consultazione, derivano dalla necessità di tener conto dell'obbligo di redazione del KID (per le offerte di OICR aperti rivolte agli investitori al dettaglio) e della possibilità di redigere il KID in luogo del KIID (per le offerte di OICVM rivolte agli investitori qualificati).

* * * * *

Infine, si evidenzia che ulteriori modifiche vengono apportate alla Parte III del Regolamento Emittenti²⁰ al fine di coordinare la disciplina relativa all'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR con la circostanza secondo cui, dal 1° gennaio 2023, ai sensi della regolamentazione europea di riferimento (Regolamento PRIIPs e Direttiva UCITS), è richiesta la redazione del:

- a) KID PRIIPs in caso di offerte di OICVM e di FIA rivolte agli investitori al dettaglio;

¹⁵ Cfr. art. 13-bis, comma 1.

¹⁶ Cfr. artt. 28-sexies, comma 3, e 28-octies, comma 6.

¹⁷ Cfr. art. 28-novies.1, comma 5, lett. e).

¹⁸ Al riguardo si precisa che lo Schema 1 riguarda gli OICVM italiani - commercializzati a investitori al dettaglio ovvero a investitori qualificati - e i FIA aperti non riservati italiani e UE.

¹⁹ Lo Schema 2 dell'Allegato 1B riguarda il documento per la quotazione di OICVM UE di FIA aperti riservati di GEFIA UE.

²⁰ Cfr. artt. 59, commi 1 e 1-quater, 60, commi 1, 2 e 3, e 103-bis, comma 1.

- b) KIID UCITS in caso di offerte di OICVM rivolte agli investitori qualificati a meno che non si opti per la redazione del KID PRIIPs.

* * * * *

L'analisi di impatto sulle suesposte modifiche al Regolamento Emittenti ha tenuto conto della circostanza che le stesse muovono dall'esigenza di allineare l'ordinamento domestico alle novità recate dalla normativa europea di riferimento, nell'ottica, tra l'altro, di evitare che i gestori redigano e gli investitori ricevano due documenti (il KIID e il KID) aventi ambedue ad oggetto una informativa sintetica sulle caratteristiche chiave dell'OICR.

2. ANALISI DEI CONTRIBUTI PERVENUTI NELL'AMBITO DELLA CONSULTAZIONE SULLE PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTARE

2.1 STAKEHOLDER MAPPING

La consultazione si è conclusa il 7 novembre 2022. In risposta al documento di consultazione ha fornito osservazioni il seguente rispondente:

Soggetto	Categoria	Settore
ASSOGESTIONI (Associazione del Risparmio Gestito)	Associazione	Gestori del Risparmio

Il contributo del partecipante alla consultazione è pubblicato sul sito *internet* della Consob.

2.2 Esiti della consultazione

Nel presente paragrafo si riportano sinteticamente le osservazioni pervenute ad esito della consultazione secondo il seguente ordine:

1. Osservazioni sulle modifiche relative agli obblighi di comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto e del KID/KIID nel caso di offerta riservata a investitori qualificati;
2. Osservazioni sul contenuto del KID;
3. Osservazioni sulle modifiche relative agli obblighi informativi;
4. Osservazioni concernenti l'Allegato 1B, Schema 1, del Regolamento Emittenti;
5. Osservazioni sul regime transitorio.

In corrispondenza di ciascun paragrafo, sono riportate le valutazioni al riguardo svolte.

1. Osservazioni sulle modifiche relative agli obblighi di comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto e del KID/KIID nel caso di offerta riservata a investitori qualificati

ASSOGESTIONI solleva perplessità in merito al contenuto del nuovo art. 15.1 sottoposto a consultazione che sancisce l'obbligo di pubblicazione del prospetto e del KIID/KID in caso di offerta di OICVM riservata a investitori qualificati.

* * * * *

Relativamente all'osservazione formulata, in caso di offerta di OICVM riservata a investitori qualificati, in linea di continuità con il quadro normativo attualmente vigente, si ritiene di non prevedere la pubblicazione della documentazione d'offerta. Pertanto, il comma 1 dell'art. 15.1 viene modificato in tal senso. Coerentemente, si interviene anche sugli artt. 16, comma 2, e 17-*bis*, comma 2. Analoghe modifiche sono apportate avuto riguardo all'offerta di OICVM UE negli artt. 19-*bis*, comma 1, 20, commi 1, 1-*bis*, 2 e 4, e 21, comma 1.

2. Osservazioni sul contenuto del KID

Con la modifica al comma 1-*ter* dell'art. 15-*bis* si estende al KID PRIIPs l'informativa da rendere nel KIID UCITS relativamente alle commissioni di incentivo (o di *performance*).

In relazione a tale proposta di modifica, viene evidenziato che, in continuità con quanto avviene nel KIID, l'informativa in questione dovrebbe essere presentata in forma sintetica nel KID, rimandando al prospetto o al *link* indicato nel KID per ulteriori informazioni, ivi inclusa l'illustrazione della *performance* passata rispetto al parametro di riferimento.

* * * * *

Si rinvia a quanto al riguardo previsto dalle ESAs nelle Q&As sul KID PRIIPs di cui al documento JC-2017-49. In particolare, nella Q&A n. 10²¹, viene espressamente individuata l'informativa da rappresentare nel KID sulle commissioni di *performance*, riprendendo quanto previsto dagli Orientamenti ESMA in materia di commissioni di *performance* degli OICVM e di alcuni tipi di FIA (ESMA34-39-992) con riferimento a siffatta informativa da rendere nel KIID.

3. Osservazioni sulle modifiche relative agli obblighi informativi

La modifica al comma 2 dell'art. 19 consiste nell'estendere anche alle informazioni contenute nel KID la disciplina relativa alle variazioni delle informazioni presenti nel KIID non comunicate ai sensi della regolamentazione della Banca d'Italia, che devono essere rese note ai partecipanti contestualmente alla comunicazione dei dati periodici aggiornati di cui alla Parte II del prospetto, entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Al riguardo, viene chiesto di circoscrivere le variazioni delle informazioni contenute nel KID a quelle significative, al fine di evitare la comunicazione di tutte le variazioni relative all'informativa sui costi e sugli scenari di rendimento.

²¹ Ci si riferisce, in particolare, alla versione aggiornata del documento JC-2017-49, pubblicata in data 14 novembre 2022, dove nel capitolo VI (*Presentation of costs*), è stata introdotta la citata Q&A n. 10.

* * * * *

Si ritiene di non accogliere l'osservazione formulata. Al riguardo si rappresenta, infatti, che l'informativa relativa ai costi e agli scenari di rendimento risulta significativa nella prospettiva dell'investitore esistente per decidere se procedere ad ulteriori sottoscrizioni ovvero a richiedere il rimborso.

4. Osservazioni concernenti l'Allegato 1B, Schema 1, del Regolamento Emittenti

Al fine di assicurare la coerenza tra il contenuto del prospetto e quello del KID, ASSOGESTIONI propone di eliminare dalla Parte II del prospetto l'informativa sui costi e l'informativa sulla quota parte di costo percepita in media dai collocatori.

In subordine, qualora sia reputato necessario mantenere l'informativa sui costi, viene suggerito di apportare alla stessa alcuni interventi modificativi in un'ottica di razionalizzazione.

* * * * *

La richiesta di eliminare dalla Parte II del prospetto l'informativa sui costi e sulla quota parte retrocessa ai distributori non è accolta in quanto tale informativa rappresenta un necessario complemento di quella concernente i rendimenti prevista dal medesimo documento.

Ciò posto, si ritiene di riformulare l'informativa sui costi presente nella Parte II del prospetto per gli OICR per i quali è redatto il KID, nel senso di:

- 1) circoscrivere tale informativa ai costi correnti sostenuti dal fondo/comparto e a quelli accessori, rinviando alle pertinenti tipologie commissionali specificate nell'Allegato VI del regolamento (UE) 2017/653 come modificato dal regolamento (UE) 2021/2268;
- 2) prevedere per le suddette tipologie commissionali che sia fornito, in formato percentuale, il dato *ex post* concernente i costi effettivamente sostenuti nell'ultimo anno.

La soluzione prescelta si pone in continuità con l'informativa attualmente recata dalla Parte II e assicura coerenza con il KID, avuto riguardo alle tipologie commissionali previste dal Regolamento PRIIPs.

Con particolare riguardo ai fondi di nuova istituzione ovvero a quelli per i quali i costi sono stati sostanzialmente modificati, trattandosi di due fattispecie in relazione alle quali il dato storico sui costi o non è disponibile (per i fondi di nuova istituzione), ovvero non è più significativo (per i fondi per i quali la struttura dei costi è stata sostanzialmente modificata), il valore attribuito ai costi correnti e a quelli accessori sarà precisamente quello recato dal KID. Ciò nell'ottica di assicurare coerenza con l'informativa attualmente recata dalla Parte II del prospetto.

5. Osservazioni sul regime transitorio

Nel documento di consultazione si rappresentava l'opportunità di prevedere, ferma restando l'applicabilità delle nuove disposizioni dal 1° gennaio 2023, un regime transitorio in relazione alle offerte di OICR aperti rivolte agli investitori al dettaglio in corso di svolgimento alla data del 1°

gennaio 2023, in base al quale da tale data il gestore è tenuto a redigere, pubblicare e depositare presso la Consob il KID mentre non è tenuto a fornire tale documento agli investitori al dettaglio che abbiano già sottoscritto quote o azioni di OICR, a meno che essi non chiedano di ricevere tale documento in una delle forme previste dal Regolamento PRIIPs.

Al riguardo ASSOGESTIONI:

- nel caso di offerte di OICR in corso di svolgimento alla data del 1° gennaio 2023, chiede di chiarire che l'adeguamento della Parte II del prospetto alle modifiche apportate all'Allegato 1B deve effettuarsi entro il 28 febbraio 2023, e che i gestori non sono tenuti a trasmettere ai partecipanti, salvo loro richiesta in tal senso, i KID relativi a ciascuna modalità di investimento per l'offerta di OICVM che prevedano l'investimento unico (c.d. PIC) o l'investimento con pagamenti periodici (c.d. PAC);
- nel caso di OICR aperti a offerta già conclusa, chiede di chiarire quali siano gli obblighi gravanti sui gestori, con particolare riferimento all'obbligo di redazione e pubblicazione del KID, all'obbligo di aggiornamento del KIID e all'obbligo di aggiornare la Parte I del prospetto.

* * * * *

Relativamente alle offerte di OICR in corso di svolgimento alla data del 1° gennaio 2023, si precisa che la previsione contenuta nella delibera in merito alla consegna del KID (secondo cui gli obblighi di consegna del KID non si applicano nei confronti degli investitori con riferimento alle quote o azioni degli OICR già sottoscritte, a meno che essi non richiedano di ricevere il KID in una delle forme previste dal Regolamento PRIIPs) si applica con riferimento sia agli OICVM che prevedono l'investimento unico sia a quelli che prevedono l'investimento con pagamenti periodici.

Infine, la delibera prevede, con riferimento alle offerte in corso di svolgimento alla data del 1° gennaio 2023, che l'adeguamento del Prospetto alle nuove disposizioni di cui all'Allegato 1B, Schema 1, debba avvenire alla prima occasione utile e comunque entro il 28 febbraio 2023, entro cioè il termine previsto dall'art. 19, comma 1, del Regolamento Emittenti, per la comunicazione ai partecipanti dei dati periodici aggiornati contenuti nel prospetto.

Con riferimento alle osservazioni pervenute in relazione al regime transitorio applicabile alle offerte chiuse, si chiarisce che:

- a) il gestore non è tenuto a redigere e pubblicare il KID nel caso in cui al 1° gennaio 2023 l'OICR non è più messo a disposizione degli investitori al dettaglio, essendosi chiusa la commercializzazione. In tal senso si è espressa la Commissione europea con la Comunicazione del 7 luglio 2017 laddove, in sede di prima applicazione del Regolamento PRIIPs, ha precisato che non sussiste l'obbligo di redazione del KID qualora, alla data di applicazione del Regolamento PRIIPs, un PRIIP non sia più messo a disposizione degli investitori²²;
- b) poiché dal 1° gennaio 2023 alle offerte di OICVM e di FIA aperti rivolte agli investitori al dettaglio non si applica più la disciplina UCITS bensì la disciplina PRIIPs in base alla quale

²² Rimane ferma la possibilità di eventuali differenti indicazioni che potrebbero in futuro arrivare dalle competenti sede europee.

non è richiesto l'aggiornamento del KID quando il prodotto non è più messo a disposizione degli investitori al dettaglio, i gestori, nel caso in cui l'offerta rivolta agli investitori al dettaglio alla suddetta data sia chiusa, non sono tenuti ad osservare la disciplina prevista dal regolamento (UE) n. 583/2010;

- c) nel caso di OICR ad offerta chiusa, il gestore non è tenuto ad aggiornare la Parte I del prospetto.

3. INDICATORI CHE SARANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA SUCCESSIVA REVISIONE DELL'ATTO

La Consob sottoporrà a revisione le disposizioni adottate, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 19654/2016.

Ai fini della successiva revisione dell'intervento regolamentare, si terrà conto delle prospettive evolutive della disciplina in esame che verranno a delinearci in ambito europeo.

4. ARTICOLATO FINALE DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Nell'**Appendice 1** è riportato il testo finale del Regolamento Emittenti in cui sono evidenziate in barrato (per le parti eliminate) e in grassetto (per le parti aggiunte) le modifiche rispetto alla versione vigente.

Modifiche al Regolamento Emittenti finalizzate all'adeguamento alla direttiva (UE) 2021/2261 per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e al regolamento (UE) 2021/2259 che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti

PARTE II
APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

TITOLO I
OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA
DI PRODOTTI FINANZIARI

(...)

Capo II
Disposizioni riguardanti i titoli e gli altri prodotti finanziari
diversi dalle quote o azioni di OICR aperti

(...)

Art. 13-bis
(Ulteriori disposizioni in tema di FIA chiusi)

1. Il modulo di sottoscrizione è trasmesso alla Consob, unitamente al **documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014 e al prospetto**, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative.

... *omissis* ...

Capo III
Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 14
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

... *omissis*...

c) “regolamento ministeriale”: il regolamento previsto dall’articolo 39 del Testo unico;

c-bis) “regolamento PRIIPs”: il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

c-ter) “regolamento delegato PRIIPs”: il regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione dell’8 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti;

c-quater) “KID”: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall’articolo 5 del regolamento PRIIPs;

c-quinquies) “regolamento UCITS”: il regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web;

d) “KIID”:

il documento previsto dall’articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali dell’OICR, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell’investimento proposto e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative disposizioni di attuazione dell’Unione europea;

... *omissis* ...

1-bis. Ove non diversamente specificato, ai fini delle disposizioni di cui al presente Capo, valgono le disposizioni contenute nel Testo unico.

(...)

Sezione II
OICVM italiani

Art. 15.1

(Obblighi relativi alla documentazione di offerta)

1. Gli obblighi di predisposizione, comunicazione alla Consob, aggiornamento e consegna della documentazione di offerta previsti dalla presente sezione si applicano anche all’offerta di OICVM che ricada in uno dei casi di esenzione previsti dall’articolo 34-ter.

2. Laddove l’offerta di OICVM ricada nel caso di esenzione previsto dall’articolo 34-ter, comma 1, lettera b), la locuzione “offerta al pubblico” contenuta nel prospetto è sostituita con “offerta riservata a investitori qualificati”.

3. In presenza dell'offerta prevista dal comma 2, gli offerenti di quote o azioni di OICVM possono scegliere di rappresentare le informazioni chiave per gli investitori nel KIID, redatto in conformità alle disposizioni dell'Unione europea richiamate dall'articolo 14, comma 1, lettera d), o nel KID previsto dall'articolo 5 del regolamento PRIIPs.

Art. 15-bis
(KID e KIID)

01. In caso di offerta di quote o azioni di OICVM rivolta agli investitori al dettaglio, i gestori rappresentano le informazioni chiave nel KID.

02. Il contenuto del KID è disciplinato dal regolamento PRIIPs e dal regolamento delegato PRIIPs. Il KID è consegnato all'investitore secondo le modalità e la tempistica previste dal regolamento PRIIPs e dal regolamento delegato PRIIPs.

~~1. Gli offerenti di quote o azioni di OICVM rappresentano le informazioni chiave per gli investitori nel KIID, redatto in conformità alle disposizioni dell'Unione europea richiamate dall'articolo 14, comma 1, lettera d).~~

1-bis. Il KIID, **ove redatto nel caso previsto dall'articolo 15.1, comma 3**, contiene ~~altresì~~ una dichiarazione attestante che le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito web degli offerenti e che una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

1-ter. Nel caso in cui sia previsto il pagamento di una commissione di incentivo (o di *performance*) anche in periodi di *performance* negativa, il **KID o il KIID contiene contengono** un'esplicita avvertenza in ordine a tale circostanza. **Il KID o, in linea con quanto previsto dall'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 583/2010UCITS, il KIID contienecontengono**, altresì, tutte le informazioni, riportate in modo chiaro, necessarie per rappresentare l'esistenza della commissione di incentivo (o di *performance*), la base sulla quale la commissione viene addebitata e le circostanze in cui la commissione si applica. Se la commissione di incentivo (o di *performance*) è calcolata in base alla *performance* rispetto a un indice di riferimento, **il KID o il KIID indicano** il nome del parametro di riferimento e la *performance* passata rispetto ad esso.

2. Il KIID aggiornato è consegnato gratuitamente all'investitore prima della sottoscrizione delle quote o azioni dell'OICVM.

3. Gli offerenti di quote o di azioni di OICR, per ciascuno degli OICR da essi gestito, forniscono il **KID o il KIID** agli intermediari incaricati del collocamento o della commercializzazione.

4. Il KIID può essere consegnato su supporto durevole diverso dalla carta o fornito tramite un sito internet, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 583/2010UCITS.

5. ...*omissis*...

Art. 16

(Comunicazione alla Consob e pubblicazione della documentazione d'offerta)

1. Fatta salva la disposizione di cui al comma 4, l'obbligo di comunicazione previsto **dalla Parte IV, Titolo II, Capo I, Sezione II** ~~dall'articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, si intende assolto con il deposito presso la Consob del prospetto, del KID o e del KIID secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative ai sensi del comma 2, lettera a).~~

2. Il prospetto ~~e il KIID sono pubblicati~~ **è pubblicato** almeno il giorno precedente alla data fissata per l'avvio dell'offerta, mediante:

a) il deposito presso la Consob **previsto dal comma 1** ~~secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative;~~

b) messa a disposizione del pubblico mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione o, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto durevole, nel sito internet degli offerenti.

2-bis. Il KID è pubblicato secondo le modalità e la tempistica previste dal regolamento PRIIPs.

3. Dell'avvenuto deposito presso la Consob dei documenti relativi all'offerta e della modalità prescelta, ai sensi del comma 2, lettera b), per la messa a disposizione del pubblico di tali documenti può essere data contestuale comunicazione mediante pubblicazione di un avviso su organi di stampa di adeguata diffusione.

4. Nell'ipotesi, regolata dall'articolo 98-*quater*, comma 2, del Testo unico, in cui le caratteristiche degli OICVM richiedano l'inserimento di informazioni ulteriori o equivalenti, la comunicazione prevista dal comma 1, sottoscritta dall'offerente, evidenzia tali circostanze e i motivi tecnici sottesi. Tale inserimento non può riguardare l'informativa sulle caratteristiche essenziali dell'OICVM inerenti alla tipologia dello stesso, al regime dei costi e al profilo di rischio dell'OICVM, prevista dallo Schema 1 dell'Allegato 1B, **dal KID e o** dal KIID.

5. Il modulo di sottoscrizione è depositato presso la Consob, unitamente al prospetto, **al KID o** e al KIID, secondo le modalità indicate nel comma 2, ~~lettera a)~~ **1**. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:

a) l'obbligo di consegnare **il KID, entro la tempistica prevista dal regolamento PRIIPs e dal regolamento delegato PRIIPs, o** il KIID prima della sottoscrizione;

b) casi in cui è applicabile il diritto di recesso.

Art. 17

(Prospetto)

... *omissis* ...

3. Il prospetto è redatto secondo lo schema 1 di cui all'Allegato 1B ed è coerente con il **KID o il KIID**.

... *omissis* ...

Art. 17-*bis*
(Aggiornamento del **KID** e del **KIID**)

01. Il riesame e la revisione del KID sono disciplinati dal regolamento PRIIPs e dal regolamento delegato PRIIPs.

1. Il **KIID** è sottoposto a revisione e aggiornato secondo le modalità previste dal regolamento (UE) n. 583/2010 UCITS.

1-bis. La versione rivista del KID è pubblicata con le modalità e la tempistica previste dal regolamento PRIIPs e dal regolamento delegato PRIIPs.

~~2. Il **KIID** aggiornato è contestualmente pubblicato con la tempistica prevista dal regolamento (UE) n. 583/2010 e secondo le modalità indicate dall'articolo 16, comma 2.~~

3. Gli offerenti danno tempestiva notizia nel proprio sito internet degli aggiornamenti e delle modifiche al **KIID**.

(...)

~~Art. 18-*bis*
(*Obblighi relativi alla documentazione di offerta*)~~

~~1. Gli obblighi di predisposizione, aggiornamento e consegna della documentazione di offerta previsti dalla presente sezione si applicano anche all'offerta di OICVM che ricada in uno dei casi di esenzione previsti dall'articolo 34 *ter*.~~

~~2. Laddove l'offerta di OICVM ricada nel caso di esenzione previsto dall'articolo 34 *ter*, comma 1, lettera *b*), la locuzione "offerta al pubblico" contenuta nel prospetto è sostituita con "offerta riservata a investitori qualificati".~~

Art. 19
(*Obblighi informativi*)

1. I dati periodici aggiornati, contenuti nella Parte II del prospetto, sono comunicati ai partecipanti entro il mese di febbraio di ciascun anno.

2. Le variazioni, non altrimenti comunicate ai sensi del regolamento della Banca d'Italia, delle informazioni contenute nel **KID** o nel **KIID** sono rese note ai partecipanti contestualmente alla comunicazione dei dati periodici aggiornati di cui al comma 1.

3. A fini dell'assolvimento degli obblighi di cui ai commi precedenti possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il partecipante vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito.

4. La Consob può, di volta in volta, stabilire particolari modalità di comunicazione ai partecipanti.

Sezione III
OICVM UE

Art. 19-bis

(Procedura di notifica e documentazione da produrre)

01. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 19-ter e 19-quater si applicano anche all'offerta di OICVM che ricada in uno dei casi di esenzione previsti nell'articolo 34-ter. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 19-quater, comma 6.

1. L'offerta in Italia di quote o azioni degli OICVM previsti dalla presente sezione è preceduta dall'invio alla Consob, da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, della lettera di notifica redatta in conformità a quanto prescritto dal Regolamento (UE) n. 584/2010.

2. Nella lettera di notifica l'offerente indica se l'offerta in Italia delle quote o azioni dell'OICVM è rivolta al pubblico o riservata a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b).

3. Alla lettera di notifica sono allegati:

a) la versione più recente del regolamento o dello statuto dell'OICVM, del prospetto e, ove presente, della relazione annuale e di eventuali relazioni semestrali successive, redatta in lingua italiana o in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale;

b) la versione più recente del **KID o del KIID** tradotto in lingua italiana.

4. La traduzione dei documenti previsti dal comma 3 viene effettuata sotto la responsabilità dell'OICVM e riflette fedelmente e **scrupolosamente** il contenuto della versione in lingua originale.

5. Unitamente alla lettera di notifica, l'autorità dello Stato membro d'origine trasmette alla Consob l'attestato, redatto secondo il modello previsto nel citato Regolamento (UE) n. 584/2010, di conformità dell'OICVM alle condizioni stabilite dalla disciplina dell'Unione europea.

6. Le quote o azioni dell'OICVM possono essere offerte in Italia una volta che l'offerente abbia ricevuto notizia dall'autorità dello Stato membro di origine dell'avvenuta trasmissione della lettera di notifica alla Consob. Laddove l'offerta dell'OICVM sia rivolta al pubblico l'offerente provvede comunque alla pubblicazione della relativa documentazione d'offerta in conformità a quanto stabilito dall'articolo 20.

~~7. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 19-ter e 19-quater si applicano anche all'offerta di OICVM che ricada in uno dei casi di esenzione previsti nell'articolo 34-ter. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 19-quater, comma 6.~~

Art. 19-ter

(Procedura di aggiornamento)

1. Ove non diversamente previsto dal presente articolo, gli offerenti comunicano tempestivamente alla Consob, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative, le modifiche e gli

aggiornamenti dei documenti previsti dall'articolo 19-bis, comma 3, lettere *a)* e *b)* descrivendo la modifica o gli aggiornamenti effettuati ovvero allegando la nuova versione del documento aggiornato o modificato. Si applica l'articolo 19-bis, comma 4.

2. Almeno un mese prima di attuare le modifiche, gli offerenti comunicano preventivamente alla Consob le modifiche delle informazioni contenute nella lettera di notifica di cui all'articolo 19-bis, comma 1 o l'offerta in Italia di nuove classi di quote o azioni appartenenti a OICVM o comparti di OICVM già commercializzati. La Consob può dettare istruzioni operative al riguardo.

3. La comunicazione alla Consob degli aggiornamenti della documentazione contabile si intende assolta mediante la loro messa a disposizione sul sito internet dell'offerente.

4. La comunicazione alla Consob degli aggiornamenti e delle modifiche previste dal comma 1 che comportino l'aggiornamento del **KID o del KIID**, del prospetto o del modulo di sottoscrizione si intende assolta con il deposito dei predetti documenti effettuato ai sensi dell'articolo 20. Quando le modifiche e gli aggiornamenti di cui al comma 2 comportano l'aggiornamento del **KID o del KIID**, del prospetto o del modulo di sottoscrizione, il deposito presso la Consob dei predetti documenti è effettuato ai sensi dell'articolo 20.

(...)

Art. 20

(Pubblicazione in Italia della documentazione d'offerta)

1. Per l'offerta di quote o azioni degli OICVM di cui alla presente Sezione, il prospetto ~~e il KID sono pubblicati~~ è **pubblicato** in Italia al termine della procedura di notifica prevista dall'articolo 19-bis.

1-bis. Il KID e il KIID, al termine della procedura di notifica prevista dall'articolo 19-bis, sono depositati presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative. Il KID è pubblicato in Italia secondo quanto previsto dal regolamento PRIIPs.

2. Il ~~KID e il~~ prospetto ~~sono pubblicati~~ è **pubblicato**, almeno il giorno precedente alla data fissata per l'avvio dell'offerta, mediante:

a) deposito presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative;

b) messa a disposizione mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione o nel sito internet degli offerenti, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto durevole.

3. Si applica l'articolo 16, comma 3.

4. Il ~~KID~~ ~~KID~~ è pubblicato in lingua italiana. Il prospetto è pubblicato in italiano o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale. La traduzione di tali documenti viene effettuata sotto la responsabilità dell'OICVM e riflette fedelmente **e scrupolosamente** il contenuto della versione in lingua originale.

5. Il modulo di sottoscrizione è depositato presso la Consob almeno il giorno precedente alla sua data di validità, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative. Il modulo di

sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:

a) l'obbligo di consegnare **il KID, entro la tempistica prevista dal regolamento PRIIPs, o il KIID** prima della sottoscrizione;

... *omissis* ...

5-bis. Il KID in lingua italiana è consegnato all'investitore secondo le modalità previste dal regolamento PRIIPs.

6. Il KIID in lingua italiana è consegnato gratuitamente all'investitore prima della sottoscrizione.

7. Si applica l'articolo 15-*bis*, comma 4.

(...)

Art. 21

(Aggiornamento della documentazione d'offerta)

1. La versione aggiornata del **KID** ~~KID~~ e del prospetto e gli eventuali supplementi, ricevuti o approvati dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, sono tempestivamente pubblicati in Italia ai sensi dell'articolo 20. Tale obbligo non si applica agli aggiornamenti del prospetto o agli eventuali supplementi che non riguardino gli OICVM offerti in Italia.

2. Ogni variazione delle informazioni contenute nel modulo di sottoscrizione comporta il suo tempestivo aggiornamento. La versione aggiornata del modulo è depositata presso la Consob almeno il giorno precedente alla sua data di validità.

(...)

Sezione V

FIA italiani e UE aperti

Art. 27

(Comunicazione alla Consob, redazione e pubblicazione della documentazione d'offerta)

1. Ai fini dell'offerta al pubblico di FIA aperti di cui alla presente Sezione, la comunicazione prevista dall'articolo 98-*ter*, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene una sintetica descrizione dell'offerta e l'attestazione dei presupposti necessari per l'avvio della stessa. Alla comunicazione sono altresì allegati il **KID** ~~KID~~ e il prospetto. ~~Il KID è redatto in conformità alle disposizioni dell'Unione europea richiamate dall'articolo 14, comma 1, lettera d), ove compatibili.~~ Il prospetto è redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 17, comma 3, ove compatibile.

1-*bis*. Ai FIA aperti italiani si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 15-*bis*, commi **01, 02, 1-*ter* e 1-*bis*, 2, 3 e 4, 16, commi 2, 3, 4 e 5, 17, commi 2 e 4, 17-*bis*, commi 01 e 1-*bis*, e 18.**

1-*ter*. Ai FIA aperti UE si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 19-*quater*, commi 4 e 7, 20 e 21.

...omissis...

(...)

Sezione V-*quater*
Procedure per la commercializzazione al dettaglio di FIA in Italia

(...)

Art. 28-*sexies*
(Commercializzazione in Italia di FIA italiani aperti)

1. La Sgr che intende avviare la commercializzazione in Italia di quote di FIA italiani aperti nei confronti di investitori al dettaglio, inoltra preventivamente alla Consob una notifica per ciascun FIA oggetto di commercializzazione, recante in allegato la documentazione indicata dall'articolo 44, comma 2, del Testo unico e redatta secondo le istruzioni operative dettate dalla Consob.
2. Si applica l'articolo 28-*quinquies*, commi 2, 3 e 4.
3. La Sgr redige il prospetto e il ~~KID~~ **KID** ai sensi dell'articolo 27. **Il prospetto è allegato** ~~allegandolo~~ alla lettera di notifica.

... omissis ...

(...)

Art. 28-*octies*
(Commercializzazione in Italia di FIA UE)

... omissis ...

6. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE aperto, la Sgr redige il prospetto e il ~~KID~~ **KID** ai sensi dell'articolo 27. **Il prospetto è allegato** ~~allegandolo~~ all'istanza di autorizzazione.

... omissis ...

(...)

Art. 28-*novies.1*
(Cessazione della commercializzazione in Italia nei confronti di investitori al dettaglio di quote o azioni di FIA da parte di GEFIA UE)

... omissis ...

5. Il GEFIA UE trasmette alla Consob le eventuali modifiche ai seguenti documenti e informazioni:

... omissis ...

e) il ~~KID~~ **KID** e il prospetto e le altre informazioni previste dagli articoli 13-*bis* e 27-*bis*;

... *omissis* ...

(...)

PARTE III
EMITTENTI

TITOLO I
AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI TITOLI E
DI QUOTE O AZIONI DI OICR

(...)

Capo III
Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR

Art. 59
(*OICR italiani*)

1. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR italiani aperti, diversi dai FIA riservati, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II del presente regolamento e gli articoli 34-*octies* e 34-*novies*. Il **KID** o il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

1-*bis*. L'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA italiani riservati aperti gestiti da una SGR o da una SICAV è preceduta dall'invio alla Consob del prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B. Il prospetto è pubblicato decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tale documento da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche o integrazioni al prospetto.

1-*ter*. L'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA italiani riservati aperti gestiti da un GEFIA UE è preceduta dall'invio alla Consob del prospetto contenente le informazioni previste dall'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE e del documento per la quotazione redatto secondo lo schema 2 dell'Allegato 1B. Nel caso in cui la legislazione dello Stato membro d'origine del GEFIA non preveda la pubblicazione di un prospetto, il prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B è inviato alla Consob. Il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali documenti da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche o integrazioni al prospetto redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B e al documento per la quotazione.

1-*quater*. Nei casi di cui ai precedenti commi 1-*bis* e 1-*ter*, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 16, comma 3, 34-*octies* e 34-*novies*. Il **KID**, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

2. ...*omissis*...

Art. 60
(*OICR esteri*)

1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICVM UE, gli offerenti pubblicano, ai sensi dell'articolo 20, **il KID o il KIID**, il prospetto e un documento per la quotazione redatto secondo lo schema 2 di cui all'Allegato 1B. **Il KID o il KIID**, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali documenti da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche e integrazioni al documento per la quotazione. **Il KID o il KIID**, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

2. **Il KID o il KIID**, il prospetto e il documento di quotazione sono messi a disposizione anche presso la sede dei soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-*quater*.

3. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti diversi da quelli riservati si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 27, commi 1 e 1-*ter*, e 27-*bis*. I documenti da trasmettere alla Consob sono indicati nell'Allegato 1D-*bis*. **Il KID ~~KID~~** e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

3-*bis*. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti riservati gestiti da una SGR o da una SICAV, si applica l'articolo 59, commi 1-*bis* e 1-*quater*.

3-*ter*. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti riservati gestiti da un GEFIA UE, si applica l'articolo 59, commi 1-*ter* e 1-*quater*.

4. ...*omissis*...

5. ...*omissis*...

6. ...*omissis*...

7. ...*omissis*...

8. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri si applicano, ove compatibili, gli articoli 34-*octies* e 34-*novies*.

(...)

TITOLO II
INFORMAZIONE SOCIETARIA

(...)

Capo IV
OICR ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

(...)

Art. 103-bis
(Informazioni relative agli OICR aperti)

1. Con riferimento a ciascun OICR aperto ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, i gestori rendono disponibili nel proprio sito internet e mantengono costantemente aggiornati **il KID o il KIID**, il prospetto o il documento per la quotazione, e gli eventuali supplementi, la documentazione contabile, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR, nonché gli aggiornamenti del documento di cui all'articolo 28-*quater*, comma 1, lettera f), ove non sia previsto un aggiornamento del prospetto, consentendone l'acquisizione su supporto durevole.

2. Le informazioni previste dall'articolo 19 e dall'articolo 22, comma 5, ove applicabile, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso il gestore del mercato regolamentato e il depositario ovvero i soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-*quater*. In caso di FIA aperti riservati, la relazione annuale, corredata della relazione degli amministratori, e l'eventuale relazione semestrale sono pubblicate anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni. I gestori pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, ove rilevante entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.

3. ...*omissis*...

4. ...*omissis*...

ALLEGATO 1
OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E/O DI VENDITA
DI PRODOTTI FINANZIARI E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI
IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI TITOLI

(...)

ALLEGATO 1B
Modalità di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione
alle negoziazioni di OICR e relativi schemi

SCHEMA 1
Prospetto relativo a: (i) quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare aperti/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE, e (ii) fondi comuni di investimento mobiliare aperti/Sicav di diritto UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE

(...)

PARTE I DEL PROSPETTO – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV
E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

... *omissis* ...

A) INFORMAZIONI GENERALI

... *omissis* ...

10. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI INVESTIMENTO (~~PER I FONDI COMUNI/SICAV RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE~~)

Descrivere la procedura di valutazione del fondo/Sicav e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività oggetto di investimento da parte dello stesso ivi comprese le attività difficili da valutare, o rinviare alla Relazione Annuale - Nota Integrativa del fondo/ della Sicav.

... *omissis* ...

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO

... *omissis* ...

27. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE

... *omissis* ...

Indicare, altresì, la possibilità di effettuare investimenti successivi in fondi/comparti istituiti successivamente alla prima sottoscrizione previa consegna del **KID o del KIID**.

Evidenziare in grassetto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il **KID o il KIID** aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo/comparto oggetto della sottoscrizione.

... *omissis* ...

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

... *omissis* ...

31. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Specificare che il gestore provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati periodici di rischio-rendimento del fondo/comparto nonché ai costi sostenuti dal fondo/comparto riportati nella Parte II del Prospetto e nel **KID o nel KIID** o in alternativa tali informazioni possono essere inviate tramite mezzi elettronici laddove l'investitore abbia acconsentito preventivamente a tale forma di comunicazione.

32. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

... *omissis* ...

Specificare che il prospetto, l'ultima versione del **KID o del KIID**, l'ultimo rendiconto annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicati sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta. Tali documenti, unitamente al **KID o al KIID**, sono altresì reperibili tramite il sito *internet* della società di gestione/Sicav. Precisare che i documenti contabili dei fondi/comparti sono inoltre disponibili presso il depositario (ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti).

... *omissis* ...

PARTE II DEL PROSPETTO – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I

... *omissis* ...

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO

I dati periodici di rischio-rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna classe.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo/comparto e del *benchmark* (ove applicabile) nel corso degli ultimi dieci anni solari. Tale grafico è predisposto secondo i criteri stabiliti nelle disposizioni comunitarie vigenti ⁽⁸⁾.

Specificare che i dati di rendimento del fondo/comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore, e che dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

Inserire la seguente avvertenza:

«*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.*»

... *omissis* ...

~~Specificare, in forma tabellare, la quota parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai par. 18.1 e 18.2 della Parte I del Prospetto, relativamente all'ultimo anno solare. In alternativa, è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dai distributori con riferimento all'intero flusso commissionale ⁽⁹⁾.~~

⁽⁸⁾ ~~Nel caso in cui sia indicato un benchmark, specificare che le performance del fondo/comparto sono al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo/comparto fino al 30/06/2011 e al lordo per il periodo successivo.~~

⁽⁹⁾ ~~La quota parte retrocessa in media ai distributori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni, relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio della società di gestione/Sicav.~~

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO

Nel caso di OICR per il quale è redatto il documento contenente le informazioni chiave in conformità al regolamento (UE) n. 1286/2014, fornire, in valore percentuale, il dato dei costi correnti (distinti tra commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio e costi di transazione) e dei costi accessori individuati secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie vigenti e computati in riferimento all'ultimo anno.

Per i fondi di nuova istituzione e per quelli per i quali, nel corso dell'anno solare, i costi subiscano un cambiamento sostanziale, in luogo del dato storico relativo all'ultimo anno, rappresentare il dato dei costi correnti e dei costi accessori del KID.

Nel caso di OICR per il quale è redatto il documento contenente le informazioni chiave in conformità agli articoli da 78 a 82 e all'articolo 94 della direttiva 2009/65/CE, indicare il dato delle spese correnti sostenute dal fondo/comparto e delle spese prelevate a determinate condizioni specifiche dal fondo/comparto calcolato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie vigenti⁽¹⁰⁾. Si tiene conto del TER degli OICR sottostanti nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa una quota sostanziale del totale attivo in OICR.

Nel caso di OICR per il quale è redatto il documento contenente le informazioni chiave in conformità agli articoli da 78 a 82 e all'articolo 94 della direttiva 2009/65/CE, indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo/comparto. Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (rinviare alla Parte I, Sez. C, par. 4821.1).

Specificare che informazioni sui costi sostenuti dal fondo/comparto nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del fondo/bilancio d'esercizio della Sicav.

Specificare, in forma tabellare, la quota-parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai parr. 21.1 e 21.2 della Parte I del Prospetto, relativamente all'ultimo anno solare. In alternativa, è consentito riportare un unico valore che indichi la quota-parte percepita dai distributori con riferimento all'intero flusso commissionale^(10-bis).

⁽¹⁰⁾ ... *omissis* ...

^(10-bis) **La quota parte retrocessa in media ai distributori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni, relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio della società di gestione/Sicav.**

... *omissis* ...

APPENDICE

... *omissis* ...

2. PROSPETTO PARTE I

... *omissis* ...

Nella Sezione "INFORMAZIONI AGGIUNTIVE"

Espungere il paragrafo "INFORMATIVA AI PARTECIPANTI".

Sostituire il paragrafo "ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE" con "INFORMATIVA PER GLI INVESTITORI" specificando che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet del gestore e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), del gestore del mercato di negoziazione:

a) il **KID o il KIID**, il Prospetto⁽¹⁹⁾ e il Prospetto di quotazione;

¹⁹ Nel caso di FIA aperti riservati, ~~KID~~ **KID** e Prospetto non sono richiesti.

... *omissis* ...

Precisare che la documentazione di cui sopra è disponibile anche presso la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti. Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata e i termini di invio degli stessi. Specificare che le variazioni delle informazioni inerenti al **KID o al KIID** e al presente Prospetto ai sensi della normativa vigente sono comunicate mediante loro tempestiva pubblicazione sul sito internet della Società di gestione/Sicav e rese disponibili presso il gestore del mercato di negoziazione e la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.

Specificare che il gestore pubblica su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale con indicazione della relativa data di riferimento, entro il mese di febbraio di ciascun anno⁽²⁰⁾, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e del **KID o del KIID** pubblicati.

... *omissis* ...

SCHEMA 2

Documento per la quotazione di OICVM UE e di FIA aperti riservati di GEFIA UE

... *omissis* ...

A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

... *omissis* ...

2. RISCHI

... *omissis* ...

Rischio di investimento:

... *omissis* ...

In caso di OICR non indicizzato: rinviare al **KID o al KIID** per informazioni su tali rischi⁽¹¹⁾.

... *omissis* ...

B) INFORMAZIONI ECONOMICHE

9. ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE E REGIME FISCALE

Evidenziare che le commissioni di gestione indicate dal **KID o dal KIID** e/o dal prospetto(*) sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle quote/azioni. Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione, gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.

... *omissis* ...

C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

... *omissis* ...

11. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI

Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet del gestore(**) e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), del gestore del mercato del mercato di negoziazione:

- a) il **KID o il KIID** e il prospetto/prospetto di ammissione alle negoziazioni⁽¹³⁾;
- b) il documento per la quotazione;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti.

... *omissis* ...

Specificare che il gestore(*) pubblica su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale con indicazione della relativa data di riferimento, entro il mese di febbraio di ciascun anno⁽¹⁴⁾, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e del **KID o del KIID** pubblicati.

... *omissis* ...

Art. 3 della delibera (Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le modifiche al Regolamento Emittenti apportate dalla presente delibera si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

3. Le modifiche al Regolamento Emittenti apportate dalla presente delibera si applicano anche alle offerte di OICVM e FIA aperti in corso di svolgimento alla data di cui al comma 2, nei termini di seguito indicati:

- a) l'obbligo per i gestori di redigere, pubblicare e depositare presso la Consob il KID decorre dal 1° gennaio 2023;

b) l'obbligo di fornire agli investitori al dettaglio il KID non si applica con riferimento alle quote o azioni di OICVM e FIA aperti già sottoscritte da tali investitori al 1° gennaio 2023, a meno che questi non richiedano la consegna del suddetto documento in una delle forme previste dal regolamento PRIIPs;

c) il prospetto è aggiornato sulla base delle modifiche apportate dalla presente delibera all'Allegato 1B, Schema 1, del Regolamento Emittenti alla prima occasione utile e, in ogni caso, non oltre il 28 febbraio 2023.